

CORTE DI APPELLO DI MILANO

Sezione lavoro

vertenza Comune di Seregno / Arch. Calogero Grisafi / U.G.F. Assicurazioni

S.p.A. (già Aurora S.p.A.)

– R.G. n. 135/2010

Verbale di conciliazione

Oggi 31 maggio 2012, innanzi al Collegio della Sezione lavoro della Corte di Appello di Milano, Giudice Relatore Dott.ssa Laura Trogni, sono comparsi:

- a) per l'appellante, Comune di Seregno, il Sindaco Rag. Giacinto Mariani;**
- b) per l'appellato, Arch. Calogero Grisafi in proprio;**
- c) per UNIPOL ASSICURAZIONI S.P.A., già' U.G.F. Assicurazioni S.p.A. (già Aurora Assicurazioni S.p.A.), (C.F. e P. IVA n. 02705901201), terza chiamata,(d'ora innanzi anche Compagnia di Assicurazione)**

Premesso che:

- 1. Con ricorso al Tribunale di Monza – Sezione Lavoro - depositato in data 22 novembre 2007 l'Arch. Calogero Grisafi chiedeva,**

In via principale:

- l'accertamento della nullità, illegittimità, invalidità e/o inefficacia del recesso intimatogli dal Comune di Seregno in data 7.11.2006;
- l'accertamento della illegittimità, nullità, invalidità, inefficacia e/o infondatezza del provvedimento datato 30.12.205 di revoca dell'incarico del ricorrente di dirigente dell'area territorio;
- per l'effetto, la reintegrazione nella funzione di dirigente Area Territorio e, in subordine, nella funzione di dirigente Area Protezione civile;
- sempre per l'effetto, la condanna dell'amministrazione comunale al pagamento delle somme dovute per emolumenti, indennità anche di

risultato e di qualunque altra somma dovute per il periodo intercorrente tra la data del licenziamento e quella dell'effettiva reintegrazione, nell'importo complessivo al momento del deposito del ricorso di E. 122.529,36 (oltre alle somme maturande per mensilità, emolumenti, indennità e quanto altro sino alla effettiva reintegrazione);

- la condanna dell'amministrazione comunale al risarcimento di un danno ulteriore per l'importo complessivo di Euro 341.713, 00 (Euro 41.403,00 per lucro cessante (anno 2006); Euro 250.000,00 per danno non patrimoniale (esistenziale); Euro 28.877,00 per danno biologico; Euro 14.433,00 per danno morale; Euro 7.000,00 per indennità di risultato anno 2005).

In via subordinata:

- condanna dell'amministrazione comunale al pagamento della somma di Euro 122.529,36 a titolo di indennità di preavviso annuo, oltre ad Euro 7.000,00 per indennità di risultato.

Il Comune di Seregno, costituendosi in giudizio, ha preliminarmente richiesto (e poi ottenuto) la chiamata in causa della Aurora Assicurazioni (in seguito U.G.F. Assicurazioni S.p.A.); nel merito, ha diffusamente argomentato per il rigetto delle domande tutte proposte dall'Arch. Grisafi.

Si costituiva in Giudizio la Compagnia Assicuratrice, contestando la legittimità della chiamata in causa e argomentando nel merito per il rigetto della domanda di manleva formulata dall'amministrazione comunale e formulando domanda riconvenzionale nei confronti della stessa.

Con sentenza del 27.7.2009 nr. 362/2009, il Tribunale di Monza – Sezione Lavoro accoglieva la domanda dell'Arch. Grisafi nei termini seguenti:

- accertava l'illegittimità del recesso dal rapporto di lavoro, nonché l'illegittimità della revoca dell'incarico di dirigente dell'area territorio e del conferimento dell'incarico di dirigente del servizio protezione civile;
- ordinava la reintegrazione dell'Arch. Grisafi nel posto di lavoro e nell'incarico dirigenziale di responsabile dell'area territorio;
- condannava il Comune di Seregno a corrispondere all'Arch. Grisafi, a titolo di risarcimento del danno, una somma pari alla retribuzione globale

di fatto (ivi compresa la retribuzione tabellare, di posizione e di risultato così come spettanti nell'anno 2005) dalla data del licenziamento a quella dell'effettiva reintegrazione, oltre interessi dalle singole scadenze al saldo, nonché al versamento dei contributi assistenziali e previdenziali dello stesso periodo;

- condannava il Comune di Seregno a corrispondere all'Arch. Grisafi Euro 7000,00, a titolo di indennità di risultato dell'anno 2005;
- condannava il Comune di Seregno a corrispondere all'Arch. Grisafi, a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale per comportamento vessatorio, ivi compreso il danno biologico differenziale, la complessiva somma di euro 50.000,00;
- condannava il Comune di Seregno alle spese di lite nei confronti dell'Arch. Grisafi, liquidate in complessivi euro 10.000,00, oltre al pagamento delle spese per CTU;
- rigettava la domanda proposta dal Comune di Seregno nei confronti della Compagnia d'assicurazione;
- rigettava la domanda riconvenzionale della Compagnia di assicurazione nei confronti del Comune di Seregno;
- dichiarava compensate per 1/3 le spese di lite tra il Comune di Seregno e la Compagnia Assicuratrice e condannava il Comune di Seregno nei confronti della Compagnia di assicurazione per il residuo.

2. Con ricorso depositato in data 22.1.2010 il Comune di Seregno ha proposto appello contro l'indicata sentenza di primo grado, chiedendone la riforma.

All'appello hanno risposto l'arch. Calogero Grisafi e la U.G.F. Assicurazioni S.p.A. (già Aurora Assicurazione S.p.a.).

Allo stato, la causa attende di essere chiamata per la discussione e la decisione.

3. Tutte le parti, pur ribadendo fermamente le rispettive posizioni, hanno ritenuto opportuno considerare il rischio di causa, tenendo conto degli elevati importi oggetto della controversia, e conseguentemente di concludere conciliativamente il presente contenzioso.

Tanto premesso, si perviene ad una complessiva e definitiva intesa conciliativa, nei seguenti:

termini e condizioni

- A.** Le premesse formano parte integrante del presente atto.
- B.** Il Comune di Seregno rinunzia all'appello nei confronti degli appellati Calogero Grisafi e Aurora Assicurazioni S.p.A. ora Unipol
- C.** L'Arch. Calogero Grisafi accetta la rinunzia del Comune di Seregno.
- D.** L'Arch. Calogero Grisafi si impegna a restituire al Comune di Seregno il globale importo di Euro 42.000,00 (Euro quarantaduemila//00), relativo al danno biologico di cui alla sentenza appellata, con le seguenti modalità:
 - quanto ad Euro 25.200,00 (Euro venticinquemilaeduecento//00), mediante trattenuta dalla busta paga di Euro 700,00 (Euro settecento//00) mensili per tre anni, a partire dalla busta paga di giugno 2012;
 - quanto ad Euro 11.500,00 (Euro undicimilaecinqucento//00), appena ricevuto il rimborso tributario, e comunque entro e non oltre il 31.12.2014;
 - quanto ad Euro 2.500,00 (Euro duemilaecinqucento//00), entro il 31 luglio 2012;
 - quanto ad Euro 2.800,00 (Euro duemilaottocento//00), entro il 31 dicembre 2012.
- E.** L'attribuzione dell'incarico dirigenziale all'Arch. Grisafi sarà operata secondo i piani di riorganizzazione del Comune di Seregno
- F.** Nell'ambito del rapporto di garanzia impropria la Compagnia di Assicurazione accetta la rinunzia all'appello del Comune di Seregno, e senza riconoscimento

alcuno offre allo stesso, a definizione della presente controversia e tacitazione di ogni relativa domanda e/o pretesa comunque connessa, oggetto del sinistro n. 2008/9998/2, l'importo di Euro 8.000,00 (Euro ottomila//00) da corrispondersi entro 20 giorni dalla sottoscrizione del presente verbale a mezzo bonifico bancario (su c/c n. IT70V0558433840000000019900 – Banca popolare di Milano – agenzia di Seregno)

- G.** Il Comune di Seregno dichiara di accettare a definizione della presente controversia e tacitazione di ogni relativa domanda e/o pretesa comunque connessa, oggetto del sinistro n. 2008/9998/2, l'importo di Euro 8.000,00 (Euro ottomila//00) da corrispondersi entro 20 giorni dalla sottoscrizione del presente verbale a mezzo bonifico bancario (su c/c n. IT70V0558433840000000019900 – Banca popolare di Milano – agenzia di Seregno), rinunciando per l'effetto all'azione di manleva. Dichiara pertanto che con il versamento della somma di cui sopra non avra' piu' nulla a pretendere nei confronti della UGF Assicurazioni ora UNIPOL Assicurazioni S.p.A. per qualsivoglia causa o ragione connessa alla presente controversia oggetto del sinistro n. 2008/9998/2 anche a titolo di spese legali per resistere all'azione del danneggiato.
- H.** La Compagnia di Assicurazione accetta la rinuncia all'azione di manleva formulata nei suoi confronti dal Comune di Seregno
- I.** Le spese ed i compensi professionali relativi al giudizio di impugnazione sono interamente compensati tra le parti ferma la statuizione di quelli gia' corrisposti in primo grado. I legali qui costituiti rinunciano – anche in nome e per conto dei legali assenti – al vincolo di solidarietà di cui all'art. 68 L.P.F.
- J.** Le parti dichiarano di avere piena consapevolezza del valore inoppugnabile della presente conciliazione e, prima della sua sottoscrizione, confermano che a mezzo di essa hanno inteso risolvere tra loro, definitivamente, le ragioni di contrasto inerenti alle pretese rappresentate nel presente giudizio.

Letto, confermato e sottoscritto

